Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 agosto 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 7 AGOSTO 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: « Terni » - **Società per l'industria e l'elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1954 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — « Saida » - **Società agricola industriale degli alcoli, per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1954. — **Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio, per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1954. — « Stipel » - **Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1954. — « Timo » - **Telefoni italia medio orientale, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1954. — « Telve » - **Società telefonica delle Venezie, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1954. — **Cotonificio Alta Italia Barabino e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1954. — **Società industria Bottoni, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1954. — **Società meridionale di elettricità:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1954, n. 568.

Concessione al personale statale in attività e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 1° luglio 1954.

Per il personale assunto posteriormente al 1° luglio 1954 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 3.

Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge è corrisposta, fermi i criteri di cui al precedente art. 1, sulla base di una mezza mensilità netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennità di carovita base escluse le quote complementari, in godimento al 1° luglio 1954.

Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85, osservando, ai fini della deteminazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

Art. 4.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1° luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con la osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'art. 7 della presente legge.

I Comuni e le Province sono autorizzati ad aumentare le imposizioni oltre il limite di legge per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge.

Art. 6.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni e di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'anticipazione di cui al presente articolo è concessa anche ai titolari di pensioni provvisorie accordate in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave. Il pagamento di tali pensioni — limitato al 30 giugno 1953 dall'art. 24 della legge 8 aprile 1952, n. 212 — è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1956. Ai titolari di dette pensioni è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 7.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

Art. 8.

All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-1955, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI — DE PIETRO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 581.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Capuana » di Taranto.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Capuana » di Taranto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 134. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 582.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Galileo Galilei » di Monopoli (Bari).

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Galileo Galilei » di Monopoli (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 583.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Terni.

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Terni viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 584.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Orazio Grassi » di Savona.

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Orazio Grassi » di Savona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 585.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare una donazione.

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini viene autorizzata ad accettare la donazione fattale dalla « Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica », della proprietà immobiliare di cui al rogito 25 giugno 1952, n. 29403 di repertorio, per notaio dott. Domenico Pescini di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 140. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1954.

Proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori concernenti l'impianto e l'esercizio della stazione trasmittente del Centro radioelettrico nazionale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di Roma-Prato Smeraldo, di cui al decreto Ministeriale 22 maggio 1953, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 7 agosto 1953.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. XI-32776-7780-12 in data 22 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1953, registro n. 16, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1953, n. 179, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere necessarie per l'impianto ed il funzionamento di numero tre antenne ad onde corte direzionali verso la rotta per il Nord, Centro e Sud America delle navi mercantili italiane, indispensabili per l'esercizio della stazione trasmittente del

Centro radioelettrico nazionale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Roma-Prato Smeraldo;

Considerato che, per ragioni di carattere tecnico, le opere di cui trattasi non si sono potute iniziare entro il 6 dicembre 1953 e non si potranno compiere entro il 6 agosto 1954;

Decreta:

Le opere di cui al decreto Ministeriale n. 32776-7780-12 del 22 maggio 1953 avranno inizio entro il 31 dicembre 1954 e saranno compiute entro il 31 agosto 1955.

Il relativo procedimento espropriativo che potrà essere iniziato dal giorno di pubblicazione del presente decreto, sarà compiuto entro il 31 dicembre 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Registro n. 23 Uff. Risc. Poste, foglio n. 218. — FAGGIANI

(3854)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 18 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile stesso anno, n. 92, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la nomina, tra i membri, del dott. Odoardo Baldoni, quale delegato del Ministero dei trasporti;

Vista la nota 14 luglio 1954, n. 115803 di protocollo, del Ministero dei trasporti, con la quale viene delegato il dott. Ugo Marino in sostituzione del dott. Odoardo Baldoni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i membri del Consiglio dell'Istituto possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati;

Decreta:

Il dott. Ugo Marino, capo del Servizio commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. Odoardo Baldoni, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 214. — CARUSO

(3787)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 29 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1954, registro n. 13 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cenadi (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.087.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3859)

Avviso di rettifica

Nella stesura del decreto Ministeriale 12 aprile 1954, concernente l'istituzione della sottosezione di archivio di Stato di Caltagirone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1954, sono incorsi alcuni errori che si rettificano come segue:

al comma quarto delle premesse e al primo comma dell'art. 1 in luogo di « Archivio notarile mandamentale » leggasi « Archivio notarile distrettuale »;

all'art. 6, comma secondo, terza linea, le parole: « . . quanto questa sarà istituita... » debbono intendersi soppresse;

all'art. 7, seconda linea, in luogo di « . . Catania . . . » leggasi « . Caltagirone . . ».

(3844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 4 Agricoltura, è stata determinata in L. 1.025.134 (lire unmilioneventicinquemilacentotrentaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 51.50.92, espropriati nei confronti della ditta ADDARIO CHIECO Paolo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1466, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.025.000 (lire unmilioneventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n 5 Agricoltura, è stata determinata in L. 4.430.995 (lire quattromilioniquattrocentotrentamilanovecentonovantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 154.16.17, espropriati nei confronti della ditta BOZZI COLONNA Giuseppe di Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondia-

ria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, numero 2263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.430.000 (lire quattromilioniquattrocentotrenta mila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 6 Agricoltura, è stata determinata in L. 14.413.640 (lire quattordicimilioniquattrocentotredicimilaseicentoquaranta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia) della superficie di ettari 161.89.77, espropriati nei confronti della ditta CALCAGNO Diego fu Emanuele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 480, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 14.410.000 (lire quattordicimilioniquattrocentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 7 Agricoltura, è stata determinata in L. 3.752.598 (lire tremilionisettecentocinquantaduemilacinquecentonovantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Deliceto (provincia di Foggia) della superficie di ettari 48.48.74, espropriati nei confronti della ditta CALCAGNO Maria Laura fu Emanuele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 781, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 del 15 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.750.000 (lire tremilionisettecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 8 Agricoltura, è stata determinata in L. 2.196.843 (lire duemilionicentonovantaseimilaottocentoquarantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Vernole (provincia di Lecce) della superficie di ettari 33.66.68, espropriati nei confronti della ditta CALO' Rosaria fu Domenico maritata Barbano e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiara, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.195.000 (lire duemilionicentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 9 Agricoltura, è stata determinata in L. 1.916.734 (lire unmilionenovecentosedicimilasettecentotrentaquattro) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Brindisi (provincia di Brindisi) della superficie di ettari 38.32.15, espropriati nei confronti della ditta CAMICIA Elisabetta fu Francesco, in Zecca e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 10 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.915.000 (lire unmilionenovecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 registro n. 11, foglio n. 282 Agricoltura, è stata determinata in lire 1.643.296 (lire unmilioneseicentoquarantatremiladuecentonovantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montescaglioso (provincia di Matera) della superficie di ettari 63.75.19, espropriati nei confronti della ditta CARUSO Giuseppina di Nicola, maritata Mecca e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 10 Agricoltura, è stata determinata in L. 2.624.775 (lire duemilioniseicentoventiquattromilasettecentosettantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pomarico (provincia di Matera) della superficie di ettari 65.73.13, espropriati nei confronti della ditta Eredi di CASTELLANO Giovanni fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.620.000 (lire duemilioniseicentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 233 Agricoltura, è stata determinata in lire 8.606.245 (lire ottomilioniseicentoseimiladuecentoquarantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 84.32.64, espropriati nei confronti della ditta CAZZATO Salvatore Donato fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria

in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2405, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 11 Agricoltura, è stata determinata in lire 33.711.201 (lire trentatremilionisettecentoundicimiladuecentouno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 136.58.24, espropriati nei confronti della ditta CECI Consalvo fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1952 (supplemento ordinario n. 5).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 33.710.000 (lire trentatremilionisettecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 13 Agricoltura, è stata determinata in L. 309.890 (lire trecentonovemilaottocentonovanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 5.05.94, espropriati nei confronti della ditta CHILLINO Luigi Santo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 305.000 (lire trecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n 11, foglio n. 12 Agricoltura, è stata determinata in lire 2.386.765 (lire duemilionitrecentoottantaseimilasettecentosessantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Vernole (provincia di Lecce) della superficie di ettari 38.03.05, espropriati nei confronti della ditta CHILLINO Felicia fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.385.000 (lire duemilionitrecentoottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3803)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Vaso Grama», con sede nel comune di Acquafredda (Brescia) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1954, registro n. 13, foglio n. 110, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario «Vaso Grama», con sede nel comune di Acquafredda (Brescia) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Zecchina Riccardo fu Antonio, presidente;

Tebaldini Felice di Riccardo e Buzzago Oreste fu Giuseppe, membri.

(3760)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	641,75
» Firenze	624,78	640 —
» Genova	624,82	643 —
» Milano	624,79	642,50
» Napoli	624,75	641,60
» Palermo	624,76	641,70
» Roma	624,76	642,50
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,80	641 —

Media dei titoli del 6 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	79,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,275
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gonnaio 1962)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,77
1 dollaro canadese . . . . . » 642,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,37

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,65	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
P. R. 3,50 % (1934)	408507	La Rocca Caterina di Biasantonio, dom. a Carbone (Potenza)	350 —
Id.	408508	Come sopra	350 —
Id.	55065	Congrega SS. Trinità e San Nicola dei Greci in Amalfi (Napoli)	308 —
Id.	184731	Come sopra	10,50
Id.	292036	Come sopra	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	270453	Come sopra	7 —
Id.	348697	Come sopra	17,50
Rend. 5 % (1935)	243700	Leone Laura fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ruella (detta anche Rivella) Maria Vittoria di Giuseppe, dom. a Torino	22.500 —
Id.	234802	Leone Laura fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ruella Maria Vittoria, dom. a Torino	31.000 —
Id.	237463	Vitolo Letizia fu Gabriele, moglie di Letizia Domenico fu Giovanni, dom. in Aversa (Caserta), vincolato per dote .	2.450 —
P. R. 3,50 % (1934)	268128 (solo usufrutto)	Blasi Antonio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bruno Emilia vedova Blasi Giuseppe, dom. a S. Fili (Cosenza), con usufrutto vitalizio a Bruno Emilia di Michele vedova Blasi Giuseppe	119 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi cerificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1602) Roma, addì 29 marzo 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 22.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) n. 8854 del capitale nominale di L. 100.000 e n. 9701 del capitale nominale di L. 10.000, intestati a Giani Augusta di Carlo, nubile, dom. a Milano, vincolati per cauzione col pagamento degli interessi in Milano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 29 marzo 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1603)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Loreto Aprutino (Pescara).

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 1861, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Loreto Aprutino, approvato con decreto Ministeriale 27 aprile 1950, è prorogato fino al 27 aprile 1958.

(3822)

Proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Triora

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 2139, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Triora, approvato con decreto Ministeriale 14 luglio 1950, è prorogato sino al 14 luglio 1959.

(3817)

Proroga al termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Levanto

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 2308, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Levanto, approvato con decreto Ministeriale 9 settembre 1949, è prorogato fino al 9 settembre 1958.

(3821)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di veterinario provinciale aggiunto in prova riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di lodevole e continuato servizio nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti cinque posti di veterinario provinciale aggiunto in prova, dei quindici messi a pubblico concorso con decreto Presidenziale 7 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'8 giugno 1954.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopracitato, verterà sulle materie indicate nell'allegato *A*.

Gli esami avranno luogo in Roma nella località ed alla data che saranno successivamente determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e portate, a cura dello stesso, a conoscenza degli interessati.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica – entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da L. 200 e dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidato, la dichiarazione che egli è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco), nella quale intende sottoporsi alla prova.

Nella domanda suddetta il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale, di avere cinque anni di lodevole e continuato servizio quale aiuto o assistente ordinario a cattedra d'igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia, inquadrato ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Dovrà dichiarare, inoltre, la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e precisare gli estremi del libretto ferroviario rilasciatogli dall'Amministrazione dello Stato. In difetto dovrà inviare fotografia autenticata da notaio o dal sindaco.

La domanda, così compilata sotto la propria responsabilità, dovrà essere vistata dal rettore della Università presso la quale il candidato presta servizio per dichiararne l'autenticità.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

Roma, addì 29 luglio 1954

Il Ministro: MARTINO

ALLEGATO A

PROGRAMMA D'ESAME

A) *Prove scritte*

1. Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive ed infestive: Peste bovina. Peste equina. Peste suina Peste aviaria pseudo peste aviaria o malattia di Newcastle. Pleuro-polmonite essudativa delle capre. Afta epizootica. Pedaina. Rabbia. Malattia di Aujescki. Anemia infettiva degli equini. Influenza degli equini. Moningoencefalomiliti. Vaiolo (ovino, caprino, suino, bovino, equino, aviario). Carbonchio ematico. Carbonchio sintomatico. Edema maligno. Bradsot. Tetano. Tubercolosi (bovina e aviaria). Actinomicosi. Actinobacillosi. Botriomicosi. Brucellosi (bovina, ovina. bufalina e aviaria). Salmonellosi (bovina, suina, aviaria, equina) Mastite streptococcica. Adenite equina. Morva. Farcino criptococcico. Malrossino. Malattie di allevamento. Tularomia. Trichonomiasi (aborto precoce dei bovini). Trypanosomiasi (morbo coitale maligno, nagana e surra). Piroplasmosi (equina, bovina, ovina e suina). Anaplasmosi. Coccidiosi (bovina, ovina, aviaria e del coniglio). Distomatosi. Cisticercosi. Strongilosi. Rogna degli equini Rogna ovina e caprina.

2. Igiene e zootecnica generale. Suolo. Acqua. Aria. Ricoveri animali.

Classificazione degli animali domestici. Razze. Specie. Famiglie. Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'er ditarietà.

Scelta dei riproduttori. Metodi di riproduzione.

Fecondazione artificiale, nei riguardi sanitari e zootecnici.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Alimentazione Natura dei foraggi e loro conservazione. Economia dell'alimento secondo i regimi di essa. Alimenti concentrati.

Produzione della carne, del latte e della lana.

Pollicultura, coniglicoltura e apicoltura.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione dell'industria del bestiame.

3. Lingue estere, prova scritta obbligatoria: traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

B) *Prove pratiche*

1. Esame di un animale nei riguardi dell'età, della razza, dell'attitudine.

2. Prova clinica su un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

3. Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive od infestive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

C) *Prove orali*

Le prove orali vertono su tutta la materia delle prove scritte e pratiche, sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario e comprendono inoltre, un esperimento sulla lingua estera obbligatoria e facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista della lingua estera).

(3848)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.